



NEWS

**Euroconference**

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

## Edizione di venerdì 10 Aprile 2020

### CASI OPERATIVI

**Sospensione attività per Covid-19: come gestire il registratore telematico?**  
di EVOLUTION

### ACCERTAMENTO

**La causa di forza maggiore vale per tutti tranne che per il Fisco**  
di Giancarlo Falco

### BILANCIO

**La continuità aziendale e il topolino da 2 soldi**  
di Giovanni Valcarenghi

### ADEMPIMENTI

**Imposta di bollo con versamento cumulativo sotto 250 euro**  
di Fabio Garrini

### AGEVOLAZIONI

**Il Decreto Liquidità blocca l'indennità di 600 euro ai professionisti**  
di Lucia Recchioni

### HOSPITALITY

**Decreto liquidità: un percorso ad ostacoli per le strutture alberghiere**  
di Leonardo Pietrobon

## CASI OPERATIVI

### **Sospensione attività per Covid-19: come gestire il registratore telematico?**

di EVOLUTION

Seminario di specializzazione

### **IVA NEI RAPPORTI CON L'ESTERO TRA PECULIARITÀ, INTERROGATIVI ED OPPORTUNITÀ**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

*Una S.n.c. esercente attività di commercio al dettaglio rientra tra i soggetti obbligati alla chiusura a seguito dell'emergenza COVID-19. Quali accorgimenti è tenuta ad adottare relativamente alla gestione del registratore telematico, anche con riferimento ad eventuali obblighi di "sospensione" di quest'ultimo?*

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri occorre fare riferimento a quanto disposto dall'articolo 2 D.Lgs. 127/2015 ed ai relativi provvedimenti attuativi che sono stati nel tempo adottati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, in conformità a quanto disposto dal comma 4 del sopra richiamato articolo 2.

La norma di legge non disciplina le ipotesi di sospensione dell'attività, limitandosi a disporre che “(...) i dati relativi ai corrispettivi giornalieri (...) sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione (...)” (articolo 2, comma 6-ter, D.P.R. 633/1972).



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION](#)

## ACCERTAMENTO

### ***La causa di forza maggiore vale per tutti tranne che per il Fisco***

di Giancarlo Falco

**DIGITAL** Seminario di specializzazione

## **TIPOLOGIE COMUNI DI ACCERTAMENTO**

[Scopri di più >](#)

In questi giorni infernali del “**Covid 19**” è stato evidenziato da più parti come una situazione del genere possa rappresentare una **causa di forza maggiore** tale per cui il debitore **non possa essere considerato responsabile del mancato assolvimento** dei propri obblighi.

D'altronde è stato lo stesso **Governo** a dichiarare lo **stato di emergenza** per un periodo di sei mesi con la **delibera del Consiglio dei ministri dello scorso 31 gennaio** (che ha fatto seguito alla **dichiarazione di emergenza internazionale** di salute pubblica per il coronavirus dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020) e, successivamente, ad aver inserito nel decreto “Cura Italia” l'[\*\*articolo 3 D.L. 6/2020\*\*](#) il **comma 6 bis** che prevede quanto segue: *“il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 cod. civ., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”*.

Lo scenario è dunque abbastanza **chiaro** e si presta a poche interpretazioni.

**Tuttavia, purtroppo, come spesso accade, tali situazioni determinano conseguenze concrete in tutti i rapporti del mondo tranne che in quelli tra il Fisco e i contribuenti.**

Ad oggi infatti i contribuenti italiani che non hanno adempiuto ai versamenti dovuti alle scadenze previste rischiano di ricevere – **subito dopo il periodo di sospensione** previsto dal “Cura Italia” – le richieste di pagamento dei tributi (attraverso i ben noti avvisi bonari, ingiunzioni di pagamento e/o cartelle di pagamento) **“regolarmente” aggravate delle sanzioni amministrative previste nel nostro ordinamento nei casi di mancato versamento.**

Tale problematica non è di poco conto, in considerazione della grossa mole di contribuenti che fino ad oggi **non hanno avuto alcuna proroga dei versamenti** (ovvero tutte le imprese che hanno avuto al 31.12.2019 **ricavi superiori a due milioni di euro**) ma che rischia di coinvolgere anche tutti gli altri con riferimento a quei specifici tributi che, comunque, non sono rientrati,

ad oggi, **in alcuna sospensione** (ad esempio **accise, ritenute su redditi da lavoro autonomo, ecc.**).

Sul punto è stata già più volte sottolineata la presenza, nell'**ordinamento tributario**, di una norma che potrebbe essere applicata nelle attuali circostanze: è il **D.Lgs. 472/1997** (**"Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie"**), infatti, a prevedere, all'articolo 6, le **cause di non punibilità** ed in particolare al **comma 5** prevede testualmente che **"non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore"**.

Ora sul punto abbiamo un **riscontro diretto** anche da parte dell'Agenzia delle entrate.

Tra i vari quesiti a cui ha dato risposta nella **circolare 8/E/2020** – nel rispondere ad una problematica relativa all'emissione di una fattura elettronica – l'Agenzia delle entrate, infatti, ha pubblicato un quesito in cui si chiedeva appunto se fosse *"invocabile nel caso specifico l'esimente prevista dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in quanto si è in presenza di causa di forza maggiore che impedisce di assolvere correttamente all'obbligo"*.

La risposta fornita, benché **non favorevole al contribuente**, ci dona un minimo di speranza: dopo una attenta dissertazione giurisprudenziale (sia nazionale che unionale) l'Amministrazione finanziaria conclude sul punto ritenendo che *"con riferimento all'esimente di cui all'articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 472/1997, la stessa può trovare applicazione in base ai principi di carattere generale prima richiamati, qualora l'Ufficio competente alla valutazione della ricorrenza degli elementi della forza maggiore ne ravvisi la sussistenza nel caso concreto"*.

Ovviamente **non potevamo aspettarci un accoglimento totale** delle nostre tesi dall'ente preposto a comminare le sanzioni, ma possiamo vedere con ottimismo il bicchiere "mezzo pieno" ed accogliere dunque con favore quella che può considerarsi a tutti gli effetti un'importante apertura: ovvero **il riconoscimento della forza maggiore nel caso in cui l'Ufficio ne ravvisi la sussistenza al caso concreto**.

A tal fine è importante sottolineare che la **nozione di forza maggiore**, in materia tributaria e fiscale, comporta la **sussistenza di un elemento oggettivo**, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, **e di un elemento soggettivo**, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi (si vedano come citate dalla stessa Circolare: **Corte giust., C/314/06**, punto 24, nonché **Corte giust., 18 gennaio 2005, causa C-325/03** P, Zuazaga Meabe/UAMI, punto 25).

Riportando tutto all'attualità che stiamo vivendo appare evidente che **tali requisiti siano presenti**: con riferimento all'**elemento oggettivo** pare quasi superfluo soffermarsi (l'emergenza nazionale è, infatti, sotto gli occhi di tutti, oltre che formalizzata in delibere governative); dal punto di vista soggettivo, invece, **come avrebbe potuto il contribuente "premunirsi" contro le conseguenze di tale improvviso disastro? Quali misure avrebbe dovuto adottare? Come si può**

**sostenere che l'emergenza che stiamo vivendo non abbia determinato in modo necessario e inevitabile il comportamento del soggetto?**

Riteniamo dunque che l'Agenzia delle entrate abbia riconosciuto un'**apertura importante**, con fattispecie concrete che sono **dimostrabili dal contribuente**.

Tuttavia rimane comunque auspicabile che sia il Legislatore a mettere la parola fine a tale questione, con un **provvedimento normativo** che possa evitare al contribuente, in questo difficile momento, quanto meno la beffa delle **sanzioni amministrative**.

## BILANCIO

### ***La continuità aziendale e il topolino da 2 soldi***

di Giovanni Valcarenghi

**DIGITAL** Seminario di specializzazione

## L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2019 DOPO IL CORONAVIRUS

[Scopri di più >](#)



La **chiusura dei bilanci dell'esercizio 2019** si poteva delineare come “**difficoltosa**” se non fosse intervenuto il **D.L. 23/2020** che, all'[articolo 7](#), introduce una vera e propria **deroga temporanea ai principi di redazione del bilancio**. La disposizione, quindi, è non solo apprezzabile ma, a parere di chi scrive, **indispensabile** (quindi, ben venga); va però meglio approfondito e chiarito qualche aspetto che, a mio giudizio, **non risulta del tutto coerente** in questa prima stesura normativa.

Andando con ordine, va detto che il riferimento è l'[articolo 2423-bis cod. civ.](#). Elencando i principi di redazione del bilancio, al punto 1) del primo comma, si richiede che la **valutazione delle voci debba essere fatta “secondo prudenza” e “nella prospettiva della continuazione dell’attività”**.

Il **paragrafo 15** del **documento Oic** numero 11 cita la **prospettiva della continuità aziendale** tra i **postulati del bilancio** e provvede a dettagliarla ai **successivi paragrafi da 21 a 24**. Si prevede, ad esempio, che nella fase della **preparazione del bilancio**, la direzione deve fare una **valutazione prospettica della capacità dell’azienda** di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione d reddito *per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio*. Il documento prosegue poi analizzando i vari scenari che si possono prospettare e delineando i **comportamenti che deve tenere l’organo amministrativo**.

Ultimo elemento da richiamare, oltre al Codice civile e all’Oic, è il **periodo in cui si sono manifestati i primi effetti della crisi**; per semplicità, diciamo **dalla fine di gennaio del 2020**, ovvero – mutuando dalla **Relazione Illustrativa** – dal **23 febbraio 2020** (nonostante il **31 gennaio** fosse già stato dichiarato lo **stato di emergenza**).

Fatta tale ricostruzione, stupisce – allora – come l'**articolo 7** esordisca con il seguente riferimento: “**Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 ...**”; innanzitutto, sarebbero necessarie sistemazioni linguistiche non solo formali. Infatti, il

riferimento dovrebbe essere al **bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020**; il bilancio non può “essere in corso”, casomai lo sarà **l'esercizio**.

Ma, a prescindere dal dettaglio, perché non si è pensato al **bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019**? Questo appare il problema principale ed imminente, mentre tutti speriamo che l'orizzonte del 2021 (quello, cioè, che si dovrà prendere a riferimento per valutare la continuità del bilancio del 2020) sia assai più roseo. Ma non preoccupatevi; al **2019** arriveremo con delle capriole da saltimbanco.

Già partiamo col piede sbagliato. Proseguendo la lettura arrivano altre sorprese; infatti, quando redigeremo il **bilancio del 2020** (se ci arriveremo, sic!) per valutare la **continuità** (sull'orizzonte temporale del 2021, come prescrive l'Oic) potremo contare su una sorta di presunzione. Avremo **continuità sul futuro (2021)** se la **continuità c'era sul passato (2020)**, che è proprio l'anno che si dovrebbe considerare **chiudendo il bilancio dell'esercizio 2019**.

Ad onor del vero, le sbavature giuridiche proseguono, perché non è nemmeno facile capire che si debba fare una **valutazione retrospettica**. Infatti, letteralmente si afferma che sia possibile ritenere sussistente la **continuità sull'orizzonte temporale del 2021** (quindi, redigendo il bilancio dell'esercizio 2020) “... se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020 ...”. Anche qui, si doveva scrivere “... se risulta sussistente nell'ultimo bilancio **dell'esercizio chiuso** in data anteriore al 23 febbraio 2020”. In gergo, tra di noi diciamo di avere “chiuso dei bilanci”, ma in realtà ciò che si è chiuso è **l'esercizio**.

Si prosegue poi affermando che è fatto salvo il disposto dell'[articolo 106 D.L. 18/2020](#), per dire non rileva il fatto che quel bilancio potrà essere approvato entro 180 dalla chiusura dell'esercizio 2019. Inutili sforzi immani per scrivere una cosa semplicissima: **cosa c'entra il termine di approvazione con la valutazione della continuità?** È chiaro che se sto redigendo il bilancio dell'esercizio 2020 dovrò avere già **ultimato quello del precedente anno 2019**.

Infine, il **comma 2** precisa che le disposizioni sopra richiamate, si applicano anche ai bilanci **“chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati”**. Dunque, significa che il tema della continuità per il bilancio dell'esercizio 2019 si ritiene **superato a condizione che la continuità ci fosse nel bilancio dell'esercizio 2018**. Se questo era lo spirito, a parziale dimostrazione di un minimo di lucidità, questa previsione andava posizionata al **primo comma** della norma. Ma passi anche questa.

Qualche raggio di sole giunge dalla **Relazione Illustrativa**, che precisa che la disposizione è utile **solo ai soggetti che patiscono una crisi** (con conseguente difficoltà nell'esprimersi sulla continuità) per effetto del Covid-19. Discorso assolutamente **ragionevole e sensato**, ma che **non compare minimamente nell'articolato**.

Bene; noi questa deroga ce la prendiamo tutta, anche se l'articolato ha una qualità davvero scadente. Ma, pensando al futuro (siamo inguaribili ottimisti), sarà singolare riscontrare che, al momento di redigere i **bilanci del 2020**, faremo riferimento ad una **continuità ipotizzata nel**

**bilancio del 2019**, che a sua volta faceva riferimento alla **continuità del bilancio dell'esercizio 2018**. Doppio salto mortale con avvitamento.

Scusandomi per il mal di testa che vi ho procurato nella lettura, riesco a trarre solo due conclusioni:

- chi ha scritto la norma non ha ben chiaro che **la continuità aziendale si verifica sui 12 mesi che seguono l'esercizio per il quale si redige il bilancio**; sembra invece chiaro che egli sia convinto che la continuità si dovesse verificare **sullo stesso periodo di riferimento del bilancio**;
- occorre cambiare la rubrica dell'[articolo 7](#) da **“Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”** in **“Alla fiera dell'est”** come premio per lo sforzo fatto dal redattore della norma, evidentemente appassionato dei brani di Angelo Branduardi.

## ADEMPIMENTI

### **Imposta di bollo con versamento cumulativo sotto 250 euro**

di Fabio Garrini

DIGITAL

Seminario di specializzazione

### **IMPUGNAZIONE DEL BILANCIO: ASPETTI OPERATIVI, PRATICI E TEMPISTICHE PER L'IMPUGNAZIONE DEL BILANCIO NELL'AMBITO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI**

[Scopri di più >](#)

Il **Decreto Liquidità** è anche occasione per un *restyling* dell'**imposta di bollo** dovuta sulle **fatture elettroniche**: l'[articolo 26 D.L. 23/2020](#) ha infatti introdotto la possibilità di **spostare alla successiva scadenza trimestrale i versamenti che non superano l'importo di 250 euro**. Questo vale per i primi due trimestri, mentre l'imposta relativa al terzo ed al quarto trimestre è **dovuta alle scadenze ordinarie**.

#### **L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**

L'imposta di bollo è dovuta sulle fatture che **recano corrispettivi non soggetti da Iva**, quando il relativo ammontare supera l'importo di **77,47 euro**; tra queste si ricordano in particolare (ma ovviamente non sono le uniche ipotesi) le **operazioni esenti ai sensi dell'[articolo 10 D.P.R. 633/1972](#)**, ovvero le **operazioni non imponibili ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, lettera c\), D.P.R. 633/1972](#)**, emesse a seguito della **ricezione di lettera d'intento da parte del cliente**.

In merito alle operazioni interessate non si registrano novità recenti, mentre in relazione alle **modalità di assolvimento dell'imposta** negli ultimi anni vi sono stati **diversi interventi**, l'ultimo del quale avvenuto ad opera del **D.L. 23/2020**.

Dal **2019**, il bollo sulle fatture elettroniche viene assolto con le **modalità stabilite dal [D.M. 28.12.2018](#)**: il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato **entro il giorno 20 del mese successivo a ogni trimestre** (quindi, ad esempio, per il primo trimestre, il versamento **deve essere effettuato entro il 20 aprile**).

L'ammontare del tributo viene determinato dall'Agenzia delle entrate sulla base dei dati contenuti nelle **fatture elettroniche inviate attraverso il SdI**; tale importo viene evidenziato con indicazione nell'area riservata del portale "fatture e corrispettivi" e il contribuente può

**assolverlo con addebito diretto in conto ovvero tramite F24.**

**Nel corso del 2019**, con l'intento (mal riuscito) di semplificare la gestione di tale tributo, il Legislatore è intervenuto ben due volte, prima attraverso l'[articolo 12 novies D.L. 34/2019](#) convertito nella **L. 58/2019 (Decreto Crescita)**, successivamente modificato ad opera dell'[articolo 17 D.L. 124/2019](#) convertito nella **L. 157/2019**.

I punti centrali di questo doppio intervento sono due:

- l'Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, verificherà con **procedure automatizzate** la **corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo**, avendo riguardo alla natura e all'importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse
- nel caso in cui gli importi dovuti **non superino il limite annuo di 1.000 euro**, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche si sarebbe dovuta assolvere tramite due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente **entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno**.

Quest'ultima previsione, contenuta nell'[articolo 17, comma 1-bis, D.L. 124/2019](#), ha destato non poche perplessità circa le **concrete modalità di applicazione**.

L'[articolo 26 D.L. 23/2020](#) sostituisce il citato **comma 1-bis** come segue:

*“Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:*

- 1. per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro;**
- 2. per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro”.**

Viene quindi introdotta una **modalità di versamento alternativa all'ordinaria**: il versamento del primo trimestre, se di importo inferiore a 250 euro, viene spostato alla scadenza prevista per il secondo (**20 luglio**); inoltre, se cumulativamente il tributo dovuto per il primo e secondo rimane al di sotto tale soglia, tale versamento **può ulteriormente essere differito alla scadenza del terzo trimestre (20 ottobre)**.

Come confermato anche dalla **relazione accompagnatoria al decreto**, per il **terzo e quarto trimestre** non sono previsti differenti, quindi la relativa imposta di bollo dovuta deve essere corrisposta alle **scadenze ordinarie**, rispettivamente **20 ottobre e 20 gennaio**.

## AGEVOLAZIONI

### **Il Decreto Liquidità blocca l'indennità di 600 euro ai professionisti** di Lucia Recchioni

**DIGITAL** Seminario di specializzazione

## LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

[Scopri di più >](#)

L'[articolo 34 D.L. 23/2020](#) (c.d. “**Decreto Liquidità**”) aggiunge un ulteriore elemento di **complicazione** alla già complessa vicenda che ha interessato il **riconoscimento dell'indennità di 600 euro** a favore dei **professionisti e lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria**.

La richiamata disposizione ha infatti previsto che i **professionisti**, per poter beneficiare dell'indennità, devono essere “**non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva**”. Si pensi, a mero titolo di esempio, a tutti i professionisti che sono anche **lavoratori dipendenti** (come i **docenti**): la nuova disposizione normativa prevede la loro **automatica esclusione** dai soggetti ammessi al beneficio.

L'[articolo 34 D.L. 23/2020](#), pertanto, impone alle Casse private, prima dell'erogazione dell'indennità, **ulteriori verifiche**, che, però, richiedono un **incrocio dei dati con quelli a disposizione dell'Inps**.

Questo, inevitabilmente, comporta un **differimento nella corresponsione degli importi**, nonostante fossero già stati effettuati **tutti i controlli sulle domande inviate**, con conseguente annuncio dell'**imminente erogazione delle somme**.

In considerazione di quanto appena esposto, dunque, la **Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti** ha annunciato, nella giornata di ieri, **9 aprile**, la **sospensione dell'accoglimento delle nuove istanze**, nonché del relativo **pagamento di quelle già accolte**, in attesa delle necessarie direttive ministeriali in merito.

Secondo le prime anticipazioni, la strada che sarà percorsa si sostanzierà nella richiesta di un'**autocertificazione ai professionisti**, finalizzata ad attestare l'iscrizione, **in via esclusiva**, alla Cassa privata.

Si tratta, invero, della scelta già manifestata dalla **Cassa Forense**, la quale, sempre nella

giornata di ieri, ha annunciato **l'invio immediato**, a tutti gli iscritti che hanno presentato domanda, di una **comunicazione** con la quale si invitano i professionisti al **completamento dell'istruttoria**, rilasciando apposita **dichiarazione** attestante l'iscrizione in via esclusiva a **Cassa Forense**. Tale integrazione **non influirà in alcun modo sull'ordine di arrivo delle domande** originariamente presentate, ma **impedirà comunque l'accoglimento della domanda** in caso di mancata integrazione **entro la data del 30 aprile**.

### **Il differimento dei pagamenti è tuttavia, in ogni caso, inevitabile.**

Ancora nessuna comunicazione è stata invece diffusa dall'**ENPACL** (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro) che aveva **già avviato l'accredito** delle indennità ai richiedenti.

Al di là delle scelte che saranno adottate a fronte della sopravvenuta previsione normativa, **dubbi interpretativi** potrebbero sorgere anche in considerazione della lettera della nuova disposizione, soprattutto con riferimento ai **titolari di redditi da pensione**.

Il generale requisito della non titolarità “**di trattamento pensionistico**” induce infatti a ritenere rilevanti, ai fini **dell'esclusione** dall'indennità, non soltanto le **pensioni dirette** (**pensioni di anzianità e vecchiaia**), ma anche quelle **indirette** (**pensione ai superstiti o di reversibilità**).

La confusione in merito alla posizione dei **titolari di trattamento pensionistico** è tra l'altro acuita dalle previsioni del **maxiemendamento alla Legge di conversione del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia)**, che modifica l'[articolo 44](#), con il quale è stato istituito il **Fondo di ultima istanza**, a favore, tra l'altro, dei **professionisti iscritti alle Casse private**, introducendo una **preclusione limitata ai soli titolari di pensioni dirette**.

Come sottolineato dal **Presidente della Cassa Dottori Commercialisti, Walter Anedda**, “*In sintesi un DL, con DM attuativo, modificato da altro D.L. che dovrà essere convertito, il cui testo è però modificato potenzialmente dalla Legge di Conversione del primo DL. Se avete mal di testa, non siete i soli*”.

## HOSPITALITY

### **Decreto liquidità: un percorso ad ostacoli per le strutture alberghiere**

di Leonardo Pietrobon

Scopri  
**TEAMSYSTEM HOSPITALITY**  
Il software di gestione alberghiera più innovativo del mercato

CLICK

Con il **D.L. 8.4.2020 n. 23, c.d. “Decreto liquidità”**, il panorama normativo di fonte tributaria, generato dall'emergenza Covid-19, diventa ancora più articolato, soprattutto per effetto di inevitabili e copiosi rinvii ai due precedenti decreti, quali i DD.LL. n. 9/2020 e n. 18/2020 che, ad oggi, non hanno ancora trovato conversione in Legge e per i quali potrebbero intervenire innumerevoli modifiche.

Ogni decreto distintamente analizzato contiene specifiche disposizioni normative riguardanti i settori più colpiti dall'emergenza sanitaria, tra i quali vi rientra anche il settore turistico-ricettivo.

Nel tentativo di riordinare le differenti disposizioni normative riguardanti in modo specifico il settore alberghiero, si riportano di seguito i riferimenti contenuti nei decreti sopra citati, cercando di seguire il medesimo ordine cronologico.

[\*\*CONTINUA A LEGGERE...\*\*](#)